



Prot. n. \_\_\_\_\_ Gab. Sind.

Oggetto: ORDINANZA CENSIMENTO AMIANTO.

^^^^^^^^^^^^

## IL SINDACO

**VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», ed in particolare: il comma 5 dell'articolo 12, che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'Azienda sanitaria provinciale i dati relativi alla presenza dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici; ed i commi 1 e 2 lett. l) dell'articolo 10, ove si dispone l'adozione da parte della Regione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, nei quali piani va tra l'altro previsto «il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti»;

**VISTO** il D.P.R. 8 agosto 1994, recante l'approvazione dell'«atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto», che, all'articolo 12, rubricato «Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile», indica le procedure del censimento (comma 1) e dispone che «il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti» (comma 2), e che a tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno gli elementi informativi indicati nel comma 3, concernenti: a) i dati relativi al proprietario dell'edificio; b) i dati relativi all'edificio; c) i dati relativi ai materiali contenenti amianto;

**VISTO** il D.M. 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della Sanità, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale della Calabria 17 giugno 2003, n. 454, ed in particolare l'allegato C (Stralcio dal Piano Gestione Rifiuti nella Regione Calabria), punto 15.5.1. «Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione - bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera G.R. 30 dicembre 1996, n. 9352» e punto 15.8. «Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile»;

**VISTO** il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, emanato dal Ministero dell'Ambiente, recante l'adozione del «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

**VISTO** il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante l'adozione del «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare le norme della parte quarta in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

**VISTA** la legge della Regione Calabria 27 aprile 2011, n. 14, recante «Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto»;

**PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge regionale n. 14 del 2011 la Regione Calabria, attraverso una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo individuata con deliberazione della Giunta regionale e costituita presso l'Assessorato all'ambiente da personale del Dipartimento dell'ambiente, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e dell'ARPACAL, denominata «Unità Speciale Amianto (USA)», provvede, con la collaborazione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP), delle Province, dei Comuni e delle organizzazioni pubbliche e private interessate: *a)* alla creazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'USA, di un portale informatico sulla normativa vigente e sugli strumenti messi a disposizione dalla regione, sulla pericolosità dell'amianto e sulle procedure di rimozione nonché per visionare l'albo delle imprese; *b)* alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento al fine di fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati; *c)* alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, denominato «Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)»; *d)* al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto; *e)* alla definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto; *f)* al trattamento ed all'aggregazione dei dati derivanti dall'attività di censimento; *g)* alla definizione delle linee guida per la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC); *h)* al monitoraggio, in collaborazione con le ASP e l'ARPACAL, dei siti di proprietà pubblica o ad utilizzo pubblico che presentano maggiore pericolosità per la collettività (art. 3, legge reg.le n. 14/2011, *cit.*);

- il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), di durata quinquennale, contiene anzitutto - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. *a)*, della suddetta legge regionale n. 14 del 2011 - il «censimento, effettuato dall'ASP in collaborazione con i Comuni, degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nonché delle località che presentano affioramenti naturali di rocce contenenti amianto»;

- l'articolo 6 della stessa legge regionale n. 14 del 2011, rubricato «Obbligo dei proprietari e attività dei Comuni», recita testualmente: «1. Per il censimento della presenza dell'amianto sul territorio regionale, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di: a) edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio; b) impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio e alla Regione la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente. 2. La tipologia, e le modalità di adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, sono stabilite nel PRAC. 3. I comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAC, per il censimento di manufatti contenenti amianto, con ordinanza sindacale, attivano uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e col mezzo stampa. 4. Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i comuni possono inviare ai cittadini un apposito modello. In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune. 5. Gli elementi acquisiti sono posti a base del Piano comunale, che deve essere redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e contenere il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza. Il Piano comunale va aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge. 6. Ciascun soggetto, se inadempiente, è escluso dai benefici della presente legge. 7. I soggetti che

effettuano la rimozione dei manufatti in amianto a seguito di apposita denuncia prevista dal censimento, consegnano la documentazione integrativa al fine di consentire l'aggiornamento degli archivi contenenti i dati censiti. 8. I proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia. 9. Nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito, è in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994. 10. Le ASP sono obbligate a comunicare i dati acquisiti alla Regione, nella prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle denunce e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

**VISTA** la precedente ordinanza sindacale n. 3/2009;

**VISTO** l'articolo 10, comma 5, della citata legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;

**RITENUTA** la necessità di provvedere, con urgenza, al completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica, in attuazione delle specifiche finalità perseguite dalla legge regionale n. 14 del 2011;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI**, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del predetto t.u.o.e.l. n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella *Gazz. Uff.* 9 agosto 2008, n. 186;

## **ORDINA**

**1.** È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, e a tutti i proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e alla Regione Calabria la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente, così come prescritto dall'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.

**2.** Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari potranno rivolgersi allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) attivato presso l'ufficio di protezione civile, sito in Cosenza, alla via degli Stadi (TEL. n. 0984 813715; FAX 0984 34487; E-MAIL: emergenza.amianto@comune.cosenza.it), *referente* sig. CIANCIARUSO MICHELE, presso cui sono disponibili appositi modelli.

**3.** I suddetti modelli dovranno essere ritirati a cura dei proprietari obbligati *entro quindici giorni* dalla data della presente ordinanza.

**4.** I proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto (nel caso di condomini, i rispettivi amministratori), *entro quarantacinque giorni dal ritiro del modello di cui sopra*, devono consegnare direttamente, o spedire a mezzo raccomandata postale, il modello debitamente compilato allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di Cosenza, che ne curerà l'inoltro all'ASP di Cosenza, per il prosieguo dell'*iter* procedimentale. Gli elementi acquisiti saranno posti a base del Piano comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e conterrà il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza.

*./.*

## **AVVERTE**

- che la consegna/spedizione del modulo di censimento, debitamente compilato, allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di Cosenza sostituisce la comunicazione prescritta, a carico dei proprietari degli immobili, dall'articolo 12, comma 5, della legge statale 27 marzo 1992, n. 257 e dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;

- che l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 2.582,29 ed Euro 5.164,57 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;

- che i proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia, e l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 50,00 e Euro 100,00 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;

- che, nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito, è in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994.

## **DISPONE**

- il Direttore del 10° Settore Infrastrutture, ARCH. DOMENICO CUCUNATO, è incaricato di curare ogni conseguente e/o conseguenziale adempimento gestionale.

- Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Giunta e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, alla Presidenza CdA dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ArpaCal), al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Questore di Cosenza, al Comandante dei Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza, al Comandante dei Vigili del Fuoco, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale, al Direttore del II Dipartimento Tecnico e al Dirigente del Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di questo Comune.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore  
del 10° Settore Infrastrutture  
Arch. Domenico Cucunato

IL SINDACO  
Mario Occhiuto